



Novembre 2020

# Informazioni e domande frequenti sul commercio d'arte e le aste pubbliche

## A. Informazioni generali

### I. Introduzione

La Svizzera è uno dei maggiori mercati di opere d'arte a livello mondiale assieme a Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. La legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC, RS 444.1) e la relativa ordinanza (OTBC, RS 444.11) attuano la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (come anche la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001). La Convenzione UNESCO del 1970 costituisce una pietra miliare in questo settore. È un trattato internazionale multilaterale contenente principi fondamentali per la protezione dei beni culturali e prescrizioni minime riguardo ai provvedimenti che le parti contraenti devono adottare a livello legislativo, amministrativo e di accordi internazionali per impedire il commercio illecito di beni culturali.

La LTBC e la OTBC tengono conto nei limiti del possibile del principio della responsabilità personale nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Allo stesso tempo, stabiliscono degli obblighi di diligenza che riguardano l'importazione e il trasferimento dei beni culturali e sono vincolanti per tutti coloro che operano nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Tali obblighi sono illustrati qui di seguito.

### II. Obblighi di diligenza per le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche

In base al principio generale stabilito dall'articolo 16 capoverso 1 LTBC, i beni culturali possono essere trasferiti soltanto se si può presumere che non sono stati rubati, che non sono andati persi contro la volontà del proprietario, che non sono stati rinvenuti con scavi illeciti e che non sono stati importati in Svizzera illecitamente.

Per «beni culturali andati persi contro la volontà del proprietario» si intendono in particolare oggetti archeologici o paleontologici rinvenuti con scavi illeciti, e che lo Stato considera di sua proprietà (cfr. art. 724 cpv. 1 CC). Questo vale, oltre che in Svizzera, anche in altri Stati, come per esempio l'Egitto, la Grecia, l'Italia o la Turchia.

Da questo principio generale (art. 16 cpv. 1 LTBC) derivano obblighi di diligenza particolari (art. 16 cpv. 2 LTBC) per tutte le persone che operano professionalmente nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Esse sono tenute a:

- stabilire l'identità dei fornitori e dei venditori. I dati necessari per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali sono: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza; per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede (art. 17 cpv. 1 OTBC). Tali dati devono essere verificati sulla base di un documento comprovante l'identità, qualora vi siano indizi che facciano sorgere dubbi sulla correttezza delle indicazioni fornite (art. 17 cpv. 2 OTBC);
- esigere dai fornitori o dai venditori una dichiarazione scritta concernente il loro diritto di disporre del bene culturale (art. 16 cpv. 2 lett. a LTBC);
- informare la clientela in merito alle norme d'importazione e d'esportazione vigenti negli Stati contraenti della Convenzione UNESCO del 1970 (art. 16 cpv. 2 lett. b LTBC);

- tenere un registro dei dati concernenti l'acquisto di beni culturali. I dati necessari sono: la descrizione e l'origine o la provenienza del bene culturale, la data del trasferimento, il prezzo d'acquisto o il prezzo di stima dell'oggetto, i dati relativi all'identità del fornitore o del venditore e la dichiarazione concernente il diritto di disporre del bene culturale (art. 16 cpv. 2 lett. c LTBC in combinato disposto con l'art. 19 OTBC). I dettagli della descrizione del bene culturale sono disciplinati dall'articolo 1 lettere a e b OTBC;
- conservare per 30 anni la documentazione relativa a un bene culturale (art. 16 cpv. 3 LTBC).

### **III. Controlli e possibili sanzioni**

Il Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura controlla il rispetto degli obblighi di diligenza da parte delle persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche (art. 17 e 18 lett. i LTBC).

I controlli riguardano in particolare i documenti relativi ai beni culturali in questione. Questi documenti devono pertanto essere conservati in modo tale da potere essere presentati in caso di eventuali richieste d'informazioni (art. 19 cpv. 2 e art. 20 cpv. 2 OTBC). Al Servizio specializzato devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di diligenza (art. 16 cpv. 2 lett. d LTBC).

Per i controlli in loco il Servizio specializzato è autorizzato ad accedere ai locali commerciali e ai depositi delle persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Il Servizio annuncia in anticipo i controlli in loco, a meno che il bene culturale o la relativa documentazione non corrano il rischio di essere sottratti al controllo (art. 17 LTBC in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1 OTBC).

Se il Servizio specializzato ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi della LTBC, sporge denuncia all'autorità competente per il perseguimento penale (art. 17 cpv. 2 LTBC). Se vi è il sospetto che beni culturali siano stati rubati, siano andati persi contro la volontà del proprietario o siano stati importati illecitamente in Svizzera, le autorità competenti per il perseguimento penale ne ordinano il sequestro (art. 20 LTBC).

Eventuali sanzioni sono comminate secondo le disposizioni penali degli articoli 24 e seguenti LTBC.

## **B. Domande frequenti**

### **1. Per quali oggetti valgono gli obblighi di diligenza particolaristabiliti dall'articolo 16 LTBC?**

Gli obblighi di diligenza particolari valgono in linea di principio per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LTBC (la definizione di beni culturali si trova su [www.bak.admin.ch/kgf](http://www.bak.admin.ch/kgf), rubrica Beni culturali).

Tali obblighi di diligenza decadono se il prezzo d'acquisto o il valore di stima di un bene culturale è inferiore a CHF 5000.- (art. 16 cpv. 2 OTBC), a meno che si tratti di un oggetto di natura archeologica, paleontologica o etnologica oppure di un elemento proveniente dallo smembramento di un monumento artistico o storico (art. 16 cpv. 3 OTBC). Per questi beni culturali gli obblighi di diligenza particolari valgono in tutti i casi.

### **2. Per chi valgono gli obblighi di diligenza particolari?**

Sono soggette a tali obblighi di diligenza particolari le persone e le società operanti professionalmente nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche in Svizzera. Il criterio decisivo per stabilire se si tratta di operatori professionali è l'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio (art. 1 lett. e n. 1 OTBC). Per le persone fisiche con domicilio all'estero e per le società con sede all'estero sono contemplate apposite disposizioni (art. 1 lett. e n. 2 OTBC).

Quando sussiste l'obbligo di iscriversi nel registro di commercio? Nel caso di determinate persone giuridiche l'iscrizione nel registro di commercio è il presupposto della loro esistenza (in particolare le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative). Queste persone giuridiche operano sempre a titolo professionale ai sensi della LTBC. Per tutte le altre persone giuridiche e fisiche

l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se gestiscono un'impresa in forma commerciale, vale a dire in generale un'attività economica intesa a conseguire durevolmente un guadagno, e l'introito lordo annuo supera i 100 000 franchi (art. 36 segg. dell'Ordinanza sul registro di commercio; RS 221.411).

N.B. Gli obblighi di diligenza particolari e i provvedimenti di controllo previsti non sono dunque applicabili alla normale attività collezionistica di privati. Le disposizioni penali di cui agli articoli 24 e seguenti LTBC, invece, valgono per tutti.

### **3. Dove si applicano gli obblighi di diligenza particolari?**

Le disposizioni della LTBC e dell'OTBC si applicano unicamente al trasferimento di beni culturali in Svizzera o dalla Svizzera. Sono soggette agli obblighi di diligenza particolari le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche se trasferiscono beni culturali in Svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. b OTBC).

### **4. Di che cosa occorre tenere conto per l'importazione, il transito e l'esportazione di beni culturali?**

Per informazioni esaurienti su questo tema si rimanda alla pagina Internet del Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali:

[www.bak.admin.ch/kgf](http://www.bak.admin.ch/kgf), rubrica Importazione, transito ed esportazione di beni culturali.

### **5. Gli obblighi di diligenza particolari valgono anche per transazioni effettuate molto tempo fa?**

La LTBC non si applica retroattivamente (art. 33). Ciò significa che le sue disposizioni hanno acquisito validità solo dopo l'entrata in vigore il 1° giugno 2005. Le transazioni avvenute prima di tale data non sono contemplate da questa legge. Essa si applica però a tutte le transazioni effettuate successivamente.